

Causa Federici c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 13 novembre 2007 (ricorso n. 13404/04)

(constata la violazione dell'art. 8 CEDU relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, sotto il profilo della libertà di corrispondenza, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.)

Fatto. Ricorso presentato per violazione dell'art. 8 (*diritto al rispetto della vita privata e familiare*) CEDU. Il ricorrente lamentava, oltre al fatto di non poter svolgere alcuna attività professionale o commerciale, che la procedura per ottenere la riabilitazione fosse di eccessiva durata.

Diritto. La Corte ha ritenuto che, in virtù della automaticità dell'iscrizione del nome del fallito nel relativo registro e dell'assenza di una valutazione e di un controllo giurisdizionale sull'applicazione delle incapacità in questione, così come del lasso di tempo previsto per il conseguimento della riabilitazione, l'ingerenza prevista dalla legge sul fallimento nel diritto al rispetto della vita privata dei ricorrenti fosse incompatibile con la Convenzione. Pertanto, ha dichiarato la violazione dell'art. 8 CEDU, anche in ragione dell'assenza di una valida giustificazione da parte del Governo.